

# Libera cooperazione

CENTRO COOPERATIVO MAZZINIANO  
"Pensiero e Azione"  
Senigallia (Ancona)

CERTIFICATO DI AZIONE  
DI

Per *cinquemila*  
*per n. 2 AZIONI = € 10.000 =*  
*rilasciato al Cittadino*  
*Signor cebi*  
*Renato - Falconara*

Mensile di informazione  
dell'Associazione Generale  
delle Cooperative Italiane AGCI

Pubblicazione mensile - Distribuzione gratuita - Poste Italiane SpA  
- Spedizione in Abbonamento postale D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB - ROMA

Gennaio - Aprile 2004

## Libera Cooperazione

Anno VIII Nuova Serie - n. 1/4 **Gennaio-Aprile 2004**

Registrazione n. 227/1997 del 24.04.1997  
Pubblicazione mensile - Distribuzione gratuita - Poste Italiane SpA  
Spedizione in Abbonamento postale D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB - ROMA

### Editore

Associazione Generale delle Cooperative Italiane  
via Angelo Bargoni 78 - 00153 Roma

### Direttore

Maurizio Zaffi

### Direttore responsabile

Maurizio Zaffi

### Collaboratori

Raffaella De Rosa,  
Carlo Pasqualini, Filippo Turi

### Segreteria di redazione

Nicola Ascalone, Stefano Pasqualini, tel. 06.58327214

### Progetto Grafico

Vafir srl viale Bruno Buozzi 107 - 00197 Roma

### Stampa

I.F. Chitarrini Sas - Centro Stampa - Roma

### Redazione e Amministrazione

via Angelo Bargoni 78 - 00153 Roma  
Tel. 06.58328364 Fax 06.58328350  
aicpmail@tin.it www.agci.it

Finito di stampare nel Maggio 2004

## Sommario

### Attualità

Legge 30 e centralità del rapporto associativo:  
intervista con Maurizio Sacconi,  
sottosegretario al Ministero del Lavoro

La riforma previdenziale

L'accordo interconfederale sui contratti  
di inserimento

### Vita associativa

L'impresa sociale attraverso le 5R:  
il congresso di AGCI Solidarietà

L'AGCI verso la costituzione del settore  
agro-ittico-alimentare

### Iniziative

Un CD per le Cooperative Sociali

### Libri

Le "nuove" società cooperative



**AGCI**

## Riparte "Libera Cooperazione"

Dopo alcuni anni di interruzione, riprende le pubblicazioni LIBERA COOPERAZIONE, la storica testata dell'AGCI che, con alterne vicende, ha per molto tempo costituito un importante strumento di comunicazione tra l'Associazione e le nostre cooperative.

LIBERA COOPERAZIONE riparte in un quadro di generale rilancio e crescita dell'AGCI, ormai uscita da anni difficili, in cui alle esigenze di risanamento economico-finanziario si sovrapponeva l'imperativo di adeguare, in termini e tempi imposti dal rapido evolvere della situazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione. Oggi possiamo ormai affermare, con un certo legittimo orgoglio, che molte difficoltà sono state superate ed alcune scommesse vinte, e che oggi l'AGCI è pronta ad affrontare altre sfide, affinando ulteriormente la sua organizzazione, erogando meglio i propri servizi ed ampliandoli, creando nuovi strumenti per esercitare in modo sempre più efficiente i suoi compiti di tutela e rappresentanza delle cooperative associate.

Le diverse novità normative che stanno cambiando il volto della cooperazione, dalla Legge sul socio-lavoratore, alla riforma del diritto societario, ai problemi di Basilea 2, richiedono da parte di ogni singola cooperativa un enorme sforzo di adeguamento complessivo, dalla revisione dello statuto, alla verifica del proprio indice di mutualità, ad interventi tali da rendere accettabili per il sistema bancario i parametri di bilancio per l'accesso al credito. Per poter accompagnare questo processo ed assistere le associate in questi difficili frangenti, l'AGCI sta già attivando nuove strutture e meccanismi, ed è impegnata in una importante opera di informazione nei confronti di tutte le cooperative aderenti. In questo quadro si colloca il rilancio di LIBERA COOPERAZIONE, uno strumento essenziale per perseguire le finalità sopra accennate, sia per fornire a tutte le cooperative notizie ed aggiornamenti utili a creare tra queste una consapevolezza diffusa dei cambiamenti, sia a fornire ad amministratori e dirigenti di cooperative gli strumenti conoscitivi necessari a svolgere al meglio le loro funzioni.

Importante novità del nuovo progetto di LIBERA COOPERAZIONE è la sua struttura "a contenitore" attraverso cui fornire alle cooperative un quadro il più possibile vasto delle pubblicazioni settoriali e regionali del mondo AGCI, e per diffondere un sistema di scambio di esperienze all'interno del gruppo dirigente, in una Associazione in piena crescita, sempre più ramificata in nuove articolazioni, dal credito alla solidarietà.

LIBERA COOPERAZIONE quale strumento polifunzionale ad ampia diffusione quindi, destinato anche a varcare i confini dell'AGCI, e con maggiori ambizioni rispetto alle stagioni passate, un periodico che, in questo suo nuovo primo numero, presenta importanti contenuti: dall'intervista al Sottosegretario Sacconi, all'accordo interconfederale sui contratti di

inserimento, alla riforma previdenziale, alle novità introdotte per l'imprenditore agricolo con la Legge delega, a notizie riguardanti la vita associativa, come il Congresso di AGCI Solidarietà, ed il processo di riorganizzazione avviato con i settori della pesca e dell'agricoltura per la costituzione di AGCI Agro-ittico-alimentare.

Un omaggio allegato infine, frutto di una sponsorizzazione della nuova prima uscita di LIBERA COOPERAZIONE, il cui ricavato andrà al settore solidarietà per l'acquisto di attrezzature utili alle cooperative sociali.



## Un CD per le Cooperative Sociali

Il Consorzio Finanziario Comasco, cooperativa specializzata nel ramo cauzioni e fidejussioni, ha voluto sponsorizzare la prima uscita di "Libera Cooperazione" finanziando la realizzazione di un CD del cantante Kim (ex solista dei Cugini di Campagna), prodotto dalla MasterEdition Inc. di Roma.

Il ricavato di questa operazione, pari a circa 5.000,00 Euro, sarà donato dal cantante Kim al Presidente Nazionale del settore Cooperative Sociali, dr.ssa Laura Pagliaro, per la costituzione di un fondo rivolto all'acquisto di attrezzature necessarie alle Cooperative Sociali.

Speriamo che questa sia la prima di tante iniziative che portino ad incrementare il fondo per le Cooperative che più hanno bisogno di solidarietà da parte dell'intero mondo cooperativo.

Per le foto di questo numero si ringrazia la Cooperativa Sociale "L'Angolo" di Modena



## Legge 30 e centralità del rapporto associativo

Intervista con Maurizio Sacconi, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**D) Sottosegretario Sacconi, la Legge 30/2003, all'articolo 9, ha apportato novità di rilievo alla Legge 142/2001. Tali disposizioni normative, andando a modificare sotto più aspetti i vari articoli della Legge, rideterminano, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, la disciplina del rapporto che lega il socio lavoratore alla cooperativa, sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale. Il Ministero del Lavoro ha da poco emanato una circolare esplicativa, elaborata alla luce di tali importanti modifiche legislative...**

**R) La circolare emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette in chiara evidenza le finalità che hanno ispirato l'intervento legislativo, di cui risottolinea alcuni punti salienti proprio in relazione al tema della centralità del rapporto associativo ribadita dal legislatore del 2003.**

Tale orientamento - che conferma la premienza del rapporto associativo su quello di lavoro - si ritrova in diversi punti della novella sottolineati dalla circolare: dalla soppressione della ormai famosa "distinzione" del rapporto di lavoro, alle previsioni in materia di diritti sindacali, all'estinzione del rapporto di lavoro, le cui dinamiche vengono assoggettate a quelle del rapporto associativo (recesso ed esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie, in conformità con il codice civile e quindi con attrazione della materia alla competenza del giudice ordinario); alla possibilità - infine - che il regolamento possa derogare in pejus rispetto alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi, pur restando intangibile il trattamento economico minimo previsto in questi ultimi.

Tali innovazioni non sono dirette a diminuire le garanzie per i soci lavoratori ma solo a rendere più flessibile la disciplina di un rapporto che deve tenere necessariamente conto dell'elemento associativo e che ha caratteristiche particolari rispetto allo schema tradizionale basato sulla dialettica datore-lavoratore.

Perseguendo le medesime finalità, la circolare evidenzia inoltre sia la codificazione della tradizionale retribuzione proporzionata all'entità del pescato per i soci di cooperativa di piccola pesca (art.3, co.2bis), sia la possibili-

tà per le cooperative sociali di cui all'art.1, lett. b) della legge n.381/91 (per intenderci, le cooperative che hanno quale scopo principale l'inserimento delle persone svantaggiate) di porre in essere accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative al fine di rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo nazionale del settore di riferimento con la particolare attività svolta.

**D) La relazione fra socio e cooperativa si configura in modo del tutto peculiare e l'essenza del lavoro svolto dal socio nella cooperativa presenta delle specificità tali da non renderlo assimilabile a nessun altra figura contrattuale. Lei ritiene che la Legge 142/2001, così come modificata, abbia effettivamente recuperato gli elementi di valorizzazione del ruolo imprenditoriale del socio che sono i presupposti di base dello scambio mutualistico?**

**R) La legge n. 142/2001, adottata nel corso della passata legislatura, ha consentito di colmare un vuoto normativo divenuto insostenibile in merito alla disciplina del lavoro del socio di cooperativa. Con le più recenti modifiche, enfatizzando la prevalenza del vincolo associativo rispetto al rapporto di lavoro, si cercato di intervenire su alcuni aspetti che la legge 142 non aveva adeguatamente garantito.**

A fronte di una disciplina basata sulla sostanziale equivalenza dei rapporti posti in essere dal socio, era necessario che il rapporto associativo di natura mutualistica, elemento qualificante dell'aggregazione e giustificazione dello speciale regime giuridico (promosso dalla stessa Costituzione all'art.45) di cui godono le cooperative e quindi anche quel-

le di produzione e lavoro, recuperasse la sua centralità. La tutela dei diritti del lavoratore, infatti, andava "riversata" per non sovrastare le ragioni storiche e giuridiche del lavoro cooperativo, che è lavoro autogestito, e dunque reso al di fuori di un modello conflittuale di scambio.

Le modifiche alla legge 142/2001 hanno tenuto conto proprio di queste istanze di modifica rappresentate dal mondo cooperativo. Con il risultato che ben 5 dei suoi 7 articoli sono stati "novellati" nell'intento - a mio avviso riuscito - di rispondere ai problemi sorti dal sommarsi in capo al socio del rapporto associativo e di quello lavorativo.



▲ Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi

## Legge 142/01: La Circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il 18 marzo la circolare n.10 sulle modifiche alla legge 142/01 introdotte dall'art.9 della legge 30/03, si tratta in effetti della seconda circolare emanata dal Ministero del Lavoro sull'argomento delle cooperative di lavoro dopo la legge 142.

Gli argomenti presi in esame dalla circolare n.10 riguardano in particolare l'abrogazione, all'art.1, comma 3 della 142 del termine "distinto" riferito al rapporto di lavoro rispetto a quello associativo e, di conseguenza, il pieno riconoscimento del rapporto associativo su quello di lavoro. Sulla modifica all'art.2, che ha reso applicabile il Titolo III della legge 300/70 subordinatamente alla stipula di un accordo tra Centrali cooperative e organizzazioni sindacali dei lavoratori, la circolare del ministero precisa che le Associazioni del movimento cooperativo, abilitate alla stipula dell'accordo, sono quelle previste dal DlgsCps n.1577/1947. Sulle cooperative della piccola pesca si precisa che viene codificata normativamente una prassi consolidata nel sistema della piccola pesca, secondo la quale il socio viene retribuito in proporzione all'entità del pescato.

Sull'art.5, comma 2 della 142, che contiene il principio dell'estinzione del rapporto di lavoro in caso di scioglimento del vincolo associativo, la circolare sottolinea che la delibera relativa al recesso o all'esclusione del socio deve essere adot-

tata nel rispetto dello statuto e delle norme di legge e che lo statuto può disciplinare diversamente la materia.

La parte finale della circolare n.10 prende in esame l'art.6 della legge 142 e in particolare il Ministero precisa che la mancata adozione del regolamento interno il cui termine, prorogato al 31.12.2004, assume un significato importante poiché il mancato rispetto può comportare il commissariamento della cooperativa e prevede l'impossibilità di inquadrare i soci con rapporto diverso da quello subordinato e di deliberare lo stato di crisi aziendale.

Sul trattamento economico del socio lavoratore (art.6, comma2) la circolare prevede i seguenti elementi costituenti: 1) i minimi contrattuali (retribuzione di livello tabellare o di qualifica, contingenza, Edr); 2) le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro; 3) gli istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (Tfr, ferie ecc.). Su quest'ultimo gruppo sarebbe stato necessario uno sforzo maggiore per identificare gli istituti applicabili, infatti fra i trattamenti normativi disciplinati per legge, oltre quelli richiamati dalla circolare, citiamo quelli relativi al festivo, all'infortunio, e all'anticipo delle prestazioni di malattia e di maternità.

## AGCI Solidarietà L'impresa sociale attraverso le 5R Il Congresso di Roma (22-23 gennaio 2004)

Grande partecipazione per il II Congresso nazionale di AGCI SOLIDARIETÀ svoltosi a Roma nel gennaio scorso, a testimonianza del grande valore della cooperazione sociale AGCI come vero patrimonio della cooperazione e confermando l'impegno di AGCI SOLIDARIETÀ ad essere protagonisti nel processo di trasformazione della società per sconfiggere l'esclusione sociale e per promuovere politiche sociali attive per un Welfare territoriale della comunità per la comunità orientato alla qualità sociale e allo sviluppo locale. La manifestazione si è così svolta in un clima in cui si coglieva voglia di solidarietà, di trasparenza, di fare impresa e di collaborare per crescere, unendo tutte le forze a disposizione. Il documento del Congresso approvato all'unanimità, la mozione finale e lo statuto con le modifiche apportate in sede congressuale possono essere richiesti presso la sede nazionale AGCI al numero 06.58328202 (solidarieta@agci.it).



▲ La dr.ssa Laura Pagliaro, riconfermata Presidente di AGCI SOLIDARIETÀ (Associazione Nazionale Cooperative Sociali) durante il II Congresso Nazionale di gennaio a Roma

AGCI SOLIDARIETÀ ha una breve storia, ma ha dimostrato di avere molte risorse per partecipare pienamente e con la forza delle 5R (Ruolo, Rete, Regole, Responsabilità, Risorse) alla costruzione del cambiamento che investe tutta la società nel suo assetto istituzionale.

Il congresso è stato espressione di una forte identità culturale e politica, che ha dato voce ad un agire cooperativo che vuole continuare il cammino intrapreso affrontando le nuove sfide senza mai venire meno alla propria identità ed al senso di appartenenza ad una Associazione che è aperta ad ogni confronto, che opera per affermare la vera identità cooperativa, che intende operare unitariamente con le altre Centrali e mai venire meno al proprio ruolo di sostegno alle cooperative associate.

È stato posto l'accento sulla particolare forma dell'impresa Sociale; sulla nuova disciplina legislativa; sulle riforme avviate (328/200) con l'auspicio della loro applicazione; sui nuovi bisogni sociali; sul processo della modernizzazione della cooperazione, sul Codice Etico, sull'impegno di tutti per rafforzare il settore di AGCI SOLIDARIETÀ. La relazione del presidente, Laura Pagliaro, ha ben sviluppato i temi dell'agire della Cooperazione sociale, espressi nei simboli del frontespizio del documento (appunto, Ruolo, Rete,

Regole, Responsabilità, Risorse) e, con ciò, ha tracciato il percorso delle Cooperative AGCI e la linea politica dell'Associazione. Gli interventi – primo fra tutti, quello del presidente nazionale AGCI Maurizio Zaffi – hanno poi sottolineato la valenza delle argomentazioni ed il bisogno di rafforzare queste 5R che pongono la Cooperazione sociale come naturale partner del nuovo Welfare e come realtà imprenditoriale che ha le carte in regola per essere parte attiva nel cambiamento. Considerando che al Congresso erano rappresentate circa 300 cooperative, si può ragionevolmente affermare che AGCI SOLIDARIETÀ rappresenta un valido e potenziale interlocutore sociale ed istituzionale in grado di affermare il proprio agire politico in ogni sede in cui opera la cooperazione sociale. Il suo ruolo nell'ambito del settore non profit, infatti, non è soltanto quello di produzione dei servizi, ma è anche quello di tutelare, garantire e promuovere i diritti e di divenire strumento di responsabilizzazione, di partecipazione consapevole, di democrazia e di libertà. È un ruolo cruciale che comprende la costruzione del tessuto democratico nel nostro Paese e nell'Europa.

## L'AGCI verso la costituzione del settore agro-ittico-alimentare Prevista entro il 2006 la fusione di AGCI Pesca e AGCI Agricoltura

Superare la visione frammentata per settori in un sistema agroalimentare in cui tracciabilità e qualità dei prodotti, distribuzione e commercializzazione, sicurezza alimentare, aspetti igienico-sanitari, sostenibilità ambientale richiedono ormai approcci integrati e politiche trasversali in grado di interessare globalmente le diverse filiere.

È questo l'obiettivo che ha portato l'AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane) ad avviare una importante riorganizzazione che porterà alla fusione delle due Associazioni di settore (AGCI Pesca ed AGCI Agricoltura) e alla costituzione del settore agro-ittico-alimentare, che conterebbe già oggi su circa 850 cooperative.

Il percorso prevede l'attivazione di una presidenza unificata tra i due settori Agricoltura e Pesca, che dovrà a breve termine provvedere all'organizzazione della rete di uffici periferici di servizi e di iniziative relative alle politiche comuni ai due settori, mentre già nell'immediato questi saranno rappresentati in sede istituzionale dal nuovo organismo dirigente a presiedere il quale è stato chiamato Giampaolo Buonfiglio, attuale presidente nazionale di AGCI Pesca. La presidenza unificata dovrà altresì occuparsi, attraverso la consultazione con i direttivi Pesca ed Agricoltura, di definire statuto, struttura e funzionamento del costituendo settore che, formalizzato dai prossimi appuntamenti della Conferenza organizzativa e del Congresso nazionale, convocherà il suo primo Congresso all'inizio del 2006.

“Quello del settore agro-ittico-alimentare è un obiettivo certamente ambizioso al quale stiamo lavorando da anni e che costituisce una grande opportunità di crescita nella nostra struttura associativa, utile a rispondere in modo più adeguato ed efficiente sia alla domanda di servizi e tutela delle cooperative sia all'esigenza di una più avanzata interlocuzione istituzionale, a livello centrale e periferico – ha dichiarato Giampaolo Buonfiglio – cogliendo le sfide e le opportunità offerte dall'evoluzione del sistema agroalimentare, in campo nazionale e comunitario”.

## La riforma previdenziale La posizione della Presidenza AGCI

Abbiamo molto apprezzato l'impostazione data dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri On. Gianfranco Fini alla ripresa del dialogo sulla riforma previdenziale, per il tono rispettoso dei ruoli di ciascun soggetto interessato e per il metodo che ha voluto introdurre; esso, infatti, lascia presupporre il ritorno ad una politica di concertazione, comunque definita.

Condividiamo l'esigenza di riprendere un confronto serio e serrato che riguardi tutte le altre più importanti questioni la cui definizione è indispensabile per avviare l'economia del Paese sulla strada di un concreto e duraturo sviluppo.

Lo richiede una situazione economico-sociale del nostro Paese molto complessa, alla quale tutti, ma proprio tutti, devono rispondere con il massimo della responsabilità e della collaborazione possibile, al di là delle posizioni di ciascuno.

Non è in gioco il destino di questa o di quella forza politica, non si tratta di realizzare progetti nei quali le questioni trattate rappresentino strumento di propaganda per questo o quello schieramento; è in gioco, invece, la capacità dell'intero sistema Paese di competere in un mercato globalizzato, si tratta di determinare le condizioni che assicurino il massimo della competitività dell'intero sistema Italia.

Forti di questi convincimenti, aderiamo all'invito che l'On. Fini ha rivolto alle rappresentanze delle parti sociali, nel corso della riunione del giorno 19 febbraio scorso, determinati a mantenere fede a tutte le responsabilità che il nostro ruolo ci impone di assumere.

Nel merito della riforma, di cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ci ha illustrato le modifiche più significative apportate al precedente testo, va detto che il provvedimento, così come emendato, appare significativamente più equilibrato.

Apprezziamo, a proposito, lo sforzo indirizzato ad accogliere i contributi che dalle precedenti riunioni sono pervenuti al Governo e che non sempre sono sembrati convergenti, in qualche circostanza presentavano notevoli elementi fra essi contrastanti.

Noi siamo persuasi che con il crescere dell'aspettativa di vita divenga, assolutamente, necessario rivedere i parametri di anzianità e di vecchiaia da utilizzare per assicurare al nostro sistema previdenziale le condizioni per far fronte alle maggiori previsioni di spesa ed alla concomitante contrazione della base contributiva prodotta dalla forte flessione delle nascite che da molti anni è divenuta una costante dell'andamento demografico del nostro Paese.

I dati rilevati dal censimento generale del 2001 hanno, per la prima volta, registrato una diminuzione dei residenti sul territorio nazionale, la proiezione di questi dati, per gli anni a venire, ci indica un indice di invecchiamento

to della popolazione che, almeno per i prossimi 50 anni farà segnare la prevalenza di soggetti lavorativamente inattivi su quelli attivi.

Siamo però convinti che non sarà possibile far gravare l'intero peso di maggiori esigenze finanziarie sui soggetti che alimentano i fondi previdenziali, sui quali vengono scaricati, anche, buona parte dei costi rivenienti da politiche di sostegno all'occupazione.

Ci sembra congruo aver fissato nel 2008 l'anno di avvio della riforma, un termine più ravvicinato non sarebbe giustificato da alcuna emergenza, così come un qualsiasi ulteriore rinvio non risponderebbe ad alcuna oggettiva esigenza.

Ci appare molto apprezzabile l'eliminazione della obbligatorietà del conferimento del maturando T.F.R. ai fondi pensionistici sostituita con l'adesione volontaria al conferimento attraverso l'introduzione del criterio del silenzio assenso.

Ma perché ciò rappresenti una vera opzione si dovrà provvedere ad un concreto rafforzamento delle procedure di comunicazione in grado di raggiungere tutti i lavoratori; solo così ciascun soggetto interessato potrà operare la propria scelta con cognizione di causa.

È appena il caso di ricordare che in costanza di fondi contrattuali occorrerà prevedere per essi misure idonee alla loro tutela ed al loro sviluppo trattandosi di strumenti rivolti a privilegiare logiche più rispondenti ad esigenze sociali che a quelle di mercato.

È necessario definire, con chiarezza e tempestività, le procedure per quelle realtà che non fossero in possesso di fondi specifici. Su questo non ci è stata fornita alcuna indicazione.

A seguito della sottrazione della disponibilità del T.F.R. alle aziende, occorre prevedere misure alternative al fine di consentire una concreta compensazione; questa esigenza è avvertita da tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, ma detta mancata disponibilità rischierebbe di essere

letale per le piccole e le medie.

L'ipotesi prospettata di eliminare la misura della decontribuzione può essere considerata accoglibile, ma solo a condizione che essa venga congruamente prevista in quelle mirate alla incentivazione della occupazione.

Per quanto concerne l'elevazione dell'età pensionabile, a differenza di quanto previsto dal progetto governativo, proponiamo il mantenimento del sistema degli incentivi fino al 31 dicembre 2008, data alla quale effettuare una verifica sui risultati raggiunti e decidere, nel caso, l'elevazione per legge della stessa.

La possibilità consentita, anche dopo il 2008 del calcolo della pensione col sistema retributivo per coloro che avessero maturato 35 anni di contributi, seppure a 60 anni di età, attenua di molto il giudizio sostanzialmente negativo espresso in riferimento al testo precedentemente diffuso dal Governo;

**“..con il crescere  
dell'aspettativa  
di vita diventa,  
assolutamente,  
necessario rivedere  
i parametri di  
anzianità  
e di vecchiaia”**

la nuova versione non cambia sostanzialmente molto rispetto alla vigente normativa, atteso che l'età di ingresso nel mondo del lavoro risulta oggi molto più elevata di quanto non avvenisse negli anni passati ed i 35 anni di anzianità vengono raggiunti ad un'età più avanzata, a prescindere dalla riforma.

Ci sembra opportuno differire l'elevazione da 60 a 61 anni di età per il godimento della pensione di anzianità dal 2010 al 2011 e farlo dipendere dalla verifica sui risultati raggiunti che lo stesso Governo prevede di effettuare nel 2011.

La riduzione da quattro a due delle finestre di uscita, a partire dal 2008, non compromette, in misura significativa, i diritti degli interessati che dovrebbero attendere al massimo tre mesi in più per maturare il diritto alla quiescenza.

Il giudizio complessivo che ci permettiamo di esprimere è sostanzialmente positivo, esso scaturisce dalle considerazioni riportate in premessa e dalla prudenza con cui, su quest'argomento si è mosso il Governo.

La raccomandazione che facciamo, con molta determinazione, e sulla quale riteniamo opportuno e necessario insistere, riguarda la calendarizzazione di tutte le altre principali questioni alle quali l'On. Fini ha fatto riferimento e che richiedono una urgente e concreta definizione.

Ci riferiamo agli impegni del Governo contenuti nel Patto per l'Italia del 5 luglio 2002; alla determinazione delle misure concordate; alla realizzazione delle opere infrastrutturali in grado di fungere, a loro volta, da fattori di sviluppo; alla razionalizzazione delle procedure di accesso al credito per le piccole e medie imprese, in particolare per quelle del mezzogiorno ed, ancora più in particolare per le imprese cooperative; all'abbattimento, attraverso idonei strumenti, del differenziale dei tassi di interesse praticati nelle diverse aree del Paese, che, ancora una volta, penalizzano pesantemente il Mezzogiorno.

Sono solo alcuni esempi, tra i più urgenti, di quanto dovrà divenire oggetto di una nutrita agenda di argomenti che dovranno essere affrontati con immediatezza e concretezza, sui quali, ciascuno per proprio conto, dovrà assumersi appieno le responsabilità.



## Contratti di inserimento

### Sottoscritto l'Accordo interconfederale

È stato sottoscritto l'11 febbraio scorso, tra le Associazioni datoriali - CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONF COOPERATIVE, AGCI, UNCI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA - e CGIL, CISL e UIL, l'accordo sui contratti di inserimento e di reinserimento dei lavoratori, previsto dal decreto legislativo 276/03 sulla riforma del mercato del lavoro.

**L'accordo, di seguito riportato,** individua i criteri cui dovranno attenersi le imprese per l'immediato utilizzo dell'istituto, in attesa che la contrattazione collettiva recepisca le nuove norme della Legge Biagi. ▼

### Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento

Premesso che:

- ▶ con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;

- ▶ il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;

- ▶ con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell'attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore;

- ▶ le parti in epigrafe - nell'intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell'ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;

con le finalità ed alle condizioni descritte, **si conviene sulle seguenti modalità:**

**1.** Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

**2.** In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

**3.** Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

**Nel contratto verranno indicati:**

- ▶ la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
- ▶ l'eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);
- ▶ l'orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- ▶ fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.

**4.** Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

**Nel progetto verranno indicati:**

a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b) la durata e le modalità della formazione.

**5.** Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.

Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore

con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.

**6.** Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell'attuazione dell'art. 2, lett. i) in tema di "libretto formativo del cittadino".

In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspiccate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento.

**7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:**

- ▶ l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento;
- ▶ un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.

**8.** L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).

**9.** Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.

## Previdenza sociale e di lavoro: il riassetto della disciplina delle funzioni ispettive

L'Audizione presso la XI Commissione Lavoro, Previdenza sociale del Senato (25 febbraio 2004, Presidente Senatore T. Zanoletti)

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.30".

A nostro giudizio, riteniamo che il riassetto della disciplina delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro costituisca un provvedimento rilevante, necessario ed in sintonia, tra l'altro, con gli indirizzi comunitari volti a contrastare il lavoro irregolare. Riteniamo che, nella fase di prima applicazione delle norme previste dalla riforma, il Governo, con il costante confronto delle parti sociali, attivi un'opera di monitoraggio della disciplina in oggetto per valutarne l'efficacia ed apportare tutti i correttivi necessari. Pertanto l'AGCI esprime un giudizio complessivamente positivo dello schema di decreto 336, con alcune brevi riflessioni:

- Riteniamo importante garantire, nella Commissione Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'art.3, la presenza dei rappresentanti delle parti sociali al fine di assicurare una rappresentatività delle diverse tipologie di impresa e dei settori merceologici, quindi sostanzialmente un allargamento dell'attuale composizione prevista;

- In modo analogo è opportuno garantire la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali nella composizione delle Commissioni regionali di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'art.4;

- Non condividiamo la disciplina prevista nell'ambito del comma 1 dell'articolo 8, in base alla quale durante lo svolgimento delle attività di promozione e prevenzioni, attività senz'altro apprezzabili, il personale ispettivo non riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. Noi riteniamo che l'obbligo a denunciare ipotesi di reato

debba essere sempre assolto in quanto, tale soggetto, è comunque un pubblico ufficiale;

- Sul diritto di interpello di cui all'art.9, riteniamo utile prevedere un termine massimo entro il quale debba essere assicurata una risposta ai quesiti inoltrati e definire l'efficacia della risposta stessa;

- Sulla diffida accertativa per i crediti retributivi, non condividiamo l'impostazione dell'articolo 12 che contempla l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo della stessa, decorsi i termini, troppo brevi, per la conciliazione o in caso di mancato accordo e senza alcuna forma di contraddittorio;

- Infine valutiamo necessario, ai fini di chiarezza normativa e di certezza del diritto, individuare le norme abrogate in quanto incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

## Imprenditore agricolo: cosa cambierà con la "legge delega"

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 25 marzo scorso, ha approvato un decreto legislativo che dà attuazione all'ampia delega, conferita dal Parlamento con la legge n. 38 del 2003, a completare il processo di modernizzazione dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Tra le previsioni più rilevanti: la definizione della figura di imprenditore agricolo professionale (cui vengono tra l'altro riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione diretta e creditizie stabilite per i coltivatori diretti); le disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, tra cui il credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento previsto dal provvedimento; vengono introdotti sgravi fiscali per le società agricole e per l'accorpamento dei fondi rustici, incentivi della ricomposizione aziendale e per la valorizzazione del patrimonio abitativo rurale.

Il decreto legislativo, che prevede misure di pro-

mozione del sistema agroalimentare italiano nonché di armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari, detta inoltre norme in materia di semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole e misure finalizzate a rendere più certa la definizione delle controversie in materia di aiuti pubblici all'agricoltura. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari di merito.



## LIBRI / Le "nuove" società cooperative

È disponibile la decima edizione del manuale *Le "nuove" società cooperative* di Mario Frascarelli (Milano, Edizioni Fag, 2004, Euro 36,90).

In questo volume l'autore, che vanta una nota e consolidata esperienza nel settore cooperativo, ci aggiorna in modo analitico e puntuale – alla luce della riforma del diritto societario – sulle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2004, sulle modifiche statuarie, sul nuovo bilancio, sui nuovi adempimenti per migrare dal regime di mutualità prevalente al regime di mutualità non prevalente e, infine, sulle novità relative al regime fiscale dopo la riforma.

Nella foto in alto, il CD-ROM in allegato al libro (per informazioni: [www.fag.it](http://www.fag.it))